

# Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 145  
Bellinzona, 1° ottobre

40/2019

## **Decreto del Consiglio di Stato che conferisce l'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle imprese di pulizia e facility services per il Cantone Ticino, fino al 30 giugno 2022**

(del 21 agosto 2019)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la domanda del 4 aprile 2018 delle parti contraenti, l'Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT), da una parte, l'Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST) e la Società degli impiegati del commercio (SIC Ticino) dall'altra, intesa a ottenere il conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo (CCL) per il personale delle imprese di pulizia e facility services, fino al 30 giugno 2022.

richiamate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 23-24/2019 del 22 marzo 2019 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 27 marzo 2019, numero di pubblicazione AB04-0000000223;

ritenuto che entro i termini è stata interposta un'opposizione, evasa con separata procedura;

richiamate:

- la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL);
- la legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011 (LUCC);

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

### **decreta:**

1. È accolta la domanda del 4 aprile 2018 delle parti contraenti intesa a conferire l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo (CCL) per il personale delle imprese di pulizia e facility services, fino al 30 giugno 2022.
2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni allegate al presente decreto.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorio generale sono applicabili:
  - a) alle imprese o parti di impresa che svolgono lavori di pulizia ordinaria (di manutenzione), pulizie speciali e pulizie ospedaliere, all'esterno e all'interno di edifici di qualsiasi tipo.
  - b) a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese menzionate al punto A). Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali e i giovani collaboratori ausiliari, assunti durante le ferie scolastiche, fino al 18° anno di età compiuto.

5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'USML può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa ordinanza del 21 maggio 2003 dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2022.
8. Comunicazione:
- Divisione dell'economia ([dfc-de@ti.ch](mailto:dfc-de@ti.ch));
  - Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ([dfc-segretariato@ti.ch](mailto:dfc-segretariato@ti.ch)).

Bellinzona, 21 agosto 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 26 settembre 2019

### Art. 3 Contratto individuale di lavoro

- 3 Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro e il dipendente sottoscrivono un contratto individuale di lavoro contenente almeno i seguenti dati: il luogo di lavoro, la data d'inizio del rapporto di lavoro, la categoria professionale, le normali ore di lavoro settimanali medie (su base mensile) e il salario.

### Art. 4 Categorie

#### 4.1 Categoria pulizie ordinarie (di manutenzione)

Le pulizie ordinarie consistono in semplici lavori ricorrenti con regolarità che in linea generale sono svolti dalla stessa persona all'interno o all'esterno di un immobile, sulla base di un incarico permanente. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavoratori:

##### *Addetto/a alle pulizie ordinarie I*

Dipendenti a cui sono affidati compiti nell'ambito delle pulizie ordinarie che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie ordinarie II.

##### *Addetto/a alle pulizie ordinarie II*

Dipendenti a cui sono affidati compiti nell'ambito delle pulizie ordinarie che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7.

*Responsabile pulizie immobile/Capo oggetto*

Dipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto pulizie ordinarie II, sono fissati in un contratto individuale.

## 4.2 Categoria pulizie speciali

Le pulizie speciali consistono in lavori di pulizia di per sé completi che in linea generale sono svolti da diverse squadre, sulla base di un incarico singolo. Per lo svolgimento di questi lavori sono necessarie conoscenze speciali riguardanti le tecniche applicative e l'uso di prodotti chimici. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavoratori:

*Addetto/a alle pulizie speciali I*

Dipendenti a cui sono affidati compiti nell'ambito delle pulizie speciali che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie speciali II.

*Addetto/a alle pulizie speciali II*

Dipendenti a cui sono affidati compiti nell'ambito delle pulizie speciali che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7.

*Responsabile – Capo squadra*

Dipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia speciali e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie speciali II sono fissati in un contratto individuale.

## 4.3 Categoria pulizie ospedaliere

Rientrano nella categoria delle pulizie ospedaliere tutti i lavoratori che operano nel campo delle pulizie in ospedali, cliniche specializzate, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, strutture assistenziali per lungodegenti. Non rientrano invece in questa categoria le pulizie di studi medici, case di cura.

*Addetto/a alle pulizie ospedaliere I*

Dipendenti a cui sono affidati compiti nell'ambito delle pulizie ospedaliere che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie ospedaliere II.

*Addetto/a alle pulizie ospedaliere II*

Dipendenti a cui sono affidati compiti nell'ambito delle pulizie ospedaliere che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7.

*Responsabile pulizie immobile/Capo oggetto*

Dipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie ospedaliere II, sono fissati in un contratto individuale.

## 4.4 Certificato federale di formazione pratica (CFP)

Lavoratori rientranti in tutte le categorie dei lavori di pulizia che hanno concluso una formazione professionale di base conseguendo il Certificato federale di formazione pratica.

## 4.5 Attestato federale di capacità (AFC)

Lavoratori rientranti in tutte le categorie dei lavori di pulizia che hanno concluso una formazione professionale di base conseguendo l'Attestato federale di capacità (AFC).

- 4.6 Nuovo inquadramento  
Le categorie e i livelli di inquadramento di cui agli articoli da 4.1 a 4.5 si applicano a tutti i dipendenti.  
L'accesso alla categoria II avverrà esclusivamente a formazione professionale prevista all'articolo 4.7 ultimata.
- 4.7 Percorso di formazione della Commissione paritetica  
La Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana offre ai dipendenti non qualificati un percorso di formazione interno al settore che, se concluso con esito positivo, dà diritto ad un salario minimo più alto. Nell'ambito del percorso di formazione offerto, la Commissione paritetica dispone delle seguenti competenze e svolge i seguenti compiti:  
(...)  
2 accreditamento di partner responsabili della formazione  
3 accreditamento delle aziende per lo svolgimento dei moduli di formazione  
4 verifica degli attestati di formazione  
5 finanziamento dei corsi di formazione approvati  
6 finanziamento dell'indennità di partecipazione
- Personale amministrativo
- 4.8 Impiegato generico  
Nella categoria «impiegato generico» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nell'amministrazione che eseguono direttive impartite e non partecipano ad ambiti decisionali né alla pianificazione del lavoro.
- 4.9 Impiegato operativo  
Nell'amministrazione, i dipendenti che svolgono in modo autonomo i compiti operativi che gli vengono affidati e le relative operazioni complementari per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze, capacità possedute o acquisite.  
Inizia ad essere coinvolto nella pianificazione e organizzazione per singoli aspetti o progetti, senza però compiti direttivi.
- 4.10 Supervisore  
Nell'amministrazione, il personale che gestisce un segmento di attività o un servizio aziendale di cui ha responsabilità, impartendo le direttive per l'esecuzione a eventuali dipendenti sottoposti sulla base di mandati ricevuti.  
È coinvolto nella pianificazione e organizzazione dell'azienda relativamente ai propri ambiti di competenza.
- Art 5 Salari e tredicesima mensilità
- 5.1 I salari minimi sono stabiliti nell'appendice 1.
- 5.3 La tredicesima mensilità è dovuta. Se il lavoratore lavora più di 6 mesi ha diritto alla tredicesima mensilità dal 1° giorno di lavoro.
- Art. 6 Orario di lavoro
- 6.2 L'orario di lavoro relativo ad un'attività lavorativa al 100% è fissata a 42.5 ore a settimana (media mensile ore 184). A far data 1. gennaio 2021 l'orario settimanale sarà di 42 ore settimanali (media mensile ore 182).  
L'orario settimanale di lavoro per il personale amministrativo è fissato a 42 ore settimanali (media mensile ore 182).
- 6.3 Il lavoro svolto dalle ore 05.00 alle ore 20.00 viene considerato lavoro diurno, mentre il lavoro svolto dalle ore 20.00 alle ore 22.00 viene considerato lavoro serale.

Il lavoro svolto dalle ore 22.00 alle ore 05.00 è considerato lavoro notturno. Le deroghe al «divieto del lavoro notturno» sono soggette ad autorizzazione, vedi art. 17 Legge sul lavoro (LL).

#### Art. 7 Ore straordinarie

- 7.1 Per lavori urgenti, accumulo di lavoro o in caso di carenza temporanea di forza lavoro, limitata nel tempo, la collaboratrice o il collaboratore può essere chiamata/o a fornire le proprie prestazioni anche oltre l'orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro individuale.
- 7.2 Il saldo delle ore straordinarie calcolate a fine dicembre deve essere compensato entro il 31 marzo dell'anno successivo.
- 7.3 Le ore straordinarie non compensate in tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

#### Art. 8 Giorni festivi

- 8.1 I dipendenti del settore della pulizia speciale ed ospedaliera mantengono il loro diritto al salario per un giorno festivo esentato dallo svolgimento dell'attività lavorativa qualora avessero dovuto lavorare in quel determinato giorno. Per ogni anno civile vengono pagati 9 giorni festivi cantonali, corrispondenti, per i dipendenti con salario orario ad un'indennità festivi pari al 3.58%. Questo vale pure per il personale amministrativo.
- 8.2 Per i dipendenti nel settore della pulizia ordinaria con stipendio orario viene applicata l'indennità festivi pari all'1.35%.
- 8.3 Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non recuperabili i seguenti: Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (per il personale occupato con salario orario vengono pagati unicamente se lavorati): S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

#### Art. 9 Congedi pagati

per il decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio	3 giorni
per il decesso di fratelli/sorelle o suoceri – se nell'economia domestica del dipendente	1 giorno 3 giorni
per il proprio matrimonio	5 giorni
per la nascita di un proprio figlio	1 giorno
per reclutamento	a seconda dei giorni di servizio
per una propria ispezione militare	1 giorno
per trasloco	1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo	1 giorno/anno

Art 10 Formazione professionale continua e perfezionamento professionale

10.2 Il lavoratore può partecipare, previo accordo del datore di lavoro, ai corsi di formazione continua organizzati dalla CPC o da un ente da essa riconosciuto. Le spese del corso e le indennità di partecipazione sono interamente a carico del lavoratore che può chiedere un parziale rimborso alla CPC (...).

Art. 11 Salario in caso di servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera

11.1 Per i giorni nei quali il dipendente non può recarsi al lavoro, poiché obbligato a prestare il servizio militare obbligatorio svizzero o un servizio equivalente (protezione civile o servizio civile), questi ha diritto alle seguenti indennità percentuali:

	Celibi senza obblighi di sostentamento	Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri	60%	75%
Altri servizi militari: – fino a 4 settimane per ogni anno civile – oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell'anno civile)*	100%	100%
* qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi.		

Art. 15 Diverse indennità

15.1 Pulizie di manutenzione - trasferta:

I vari spostamenti tra un luogo di lavoro e l'altro, se consecutivi, devono essere considerati tempo di lavoro.

15.2 Pulizie speciali – trasferta

Ai dipendenti che non utilizzano un mezzo di trasporto aziendale e che non lavorano tutto il giorno nello stesso luogo, l'impresa versa un'indennità conforme ai disposti del CO ai fini della copertura delle spese di viaggio. Il tempo di viaggio da un cliente all'altro viene considerato tempo lavorativo; ne sono escluse le pause pranzo.

Se il lavoro inizia direttamente sul cantiere è retribuito lo spostamento che eccede il normale tragitto casa-lavoro. Lo stesso principio vale per il tragitto di rientro. Il tempo impiegato per lo spostamento eccedente viene considerato tempo di lavoro.

Art 16 Vacanze

16.1 Il diritto alle ferie dei dipendenti ammonta nell'anno civile a:

(...)

5 settimane (25 giorni lavorativi, se settimana lavorativa di 5 giorni) dall'inizio dell'anno civile nel quale viene compiuto il 50° anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati. Per le paghe orarie viene aggiunta l'indennità vacanze pari al 10.64%.

16.2 L'indennità vacanze per i salariati (retribuzione oraria), viene versata solo al momento in cui le vacanze vengono godute.

Il versamento pro rata dell'indennità vacanze è consentito unicamente in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Art 20 Commissione paritetica

Le parti contraenti (...) nominano una Commissione paritetica cantonale (CPC).

- 20.6 Alla CPC in particolare incombono i seguenti compiti:
- a) vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
  - b) procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull'applicazione del CCL;
  - c) fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro assoggettati e il rispettivo personale;
  - d) incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
  - e) risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull'interpretazione del CCL;
  - f) applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali;

#### Art. 21 Sanzioni

- 21 Le sanzioni sono:
- a) la diffida scritta;
  - b) multa fino a fr. 2'500.– secondo la gravità dell'infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate;
- Le sanzioni sono pronunciate sulla base dei dati in possesso della CPC. Nel caso in cui lo ritenesse necessario la CPC si riserva il diritto di convocare il richiedente, il convenuto ed eventuali testi per approfondire il caso. Il prodotto delle multe verrà versato alla cassa CPC, competente per l'incasso della multa è il segretario

#### Art. 24 Contributi paritetici alle spese d'esecuzione e di perfezionamento professionale

- 24.1 Per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione del CCL, dall'attività della CPC e del perfezionamento professionale è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti. (...).
- Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve trimestralmente dalla CPC e che servono per l'emissione della fattura per l'incasso dei contributi paritetici.
- 24.2 Contributo dei lavoratori
- Ogni dipendente, sottoposto al CCL (apprendisti esclusi), è tenuto al pagamento del contributo paritetico che ammonta allo 0.6% del salario AVS percepito. L'importo, dedotto dal salario del dipendente, deve figurare chiaramente quale deduzione sulla busta paga. Il datore di lavoro è responsabile della trattenuta e del versamento alla CPC della relativa somma.
- (...)
- 24.3 Contributo dei datori di lavoro
- Ogni datore di lavoro paga un contributo paritetico pari al totale dei contributi dei suoi lavoratori sottoposti al CCL pari allo 0.6% dei salari lordi versati. Tale importo viene incassato in parallelo al contributo paritetico a carico dei lavoratori.
- 24.4 Contributo apprendisti
- Tutti gli apprendisti pagano un contributo paritetico mensile pari a 0.1% dei salari lordi versati.
- 24.5 Proventi e destinazioni
- L'introito totale della CPC (...) verrà utilizzato:
- (...)
- b) per le spese di formazione e perfezionamento professionale;
  - c) per l'applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

## TABELLA DEI SALARI MINIMI

Per il personale addetto alle pulizie, le ore settimanali sono 42.5 / mensili 184 ore / annuali 2'208 ore

<u>Categoria «Pulizie ordinarie» (di manutenzione)</u>	Salario orario	Salario mensile
Pulizie ordinarie I	fr. 16.75	fr. 3'082.00
Pulizie ordinarie II (con formazione)	fr. 17.45	fr. 3'210.80
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto	accordo individuale*	

Categoria «Pulizie speciali»

Pulizie speciali I	fr. 17.90	fr. 3'293.60
Pulizie speciali II (con formazione)	fr. 18.60	fr. 3'422.40
Caposquadra	accordo individuale*	

Categoria «Pulizie di ospedali»

Pulizie ospedali I	fr. 16.80	fr. 3'091.20
Pulizie ospedali II (con formazione)	fr. 17.50	fr. 3'220.00
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto	accordo individuale*	

\* Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per questa categoria non può essere inferiore allo stipendio minimo della categoria di riferimento II.

Operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva

Dipendenti con certificato CFP (2 anni)	fr. 19.00	fr. 3'496.00
Dipendenti con attestato AFC (3 anni)	fr. 20.20	fr. 3'716.80

se giovani lavoratori diplomati, occupati nell'ambito pulizie (applicabile solo fino ai 25 anni di età)

	CFP	AFC
Decurtazione salario al 1° anno dopo ottenimento diploma	fr. 2'797.00	fr. 2'974.00
Decurtazione salario al 2° anno dopo ottenimento diploma	fr. 2'972.00	fr. 3'160.00
Decurtazione salario al 3° anno dopo ottenimento diploma	fr. 3'147.00	fr. 3'346.00
Decurtazione salario al 4° anno dopo ottenimento diploma	fr. 3'322.00	fr. 3'531.00

Personale amministrativo

Ore deve settimanali 42 / mensili 182 ore / annuali 2'184 ore

Impiegato generico	fr. 3'330.00
Impiegato operativo	fr. 3'600.00
Supervisore	fr. 4'100.00

Apprendisti

Nel 1° anno di apprendistato	fr. 775.00
Nel 2° anno di apprendistato	fr. 1'050.00
Nel 3° anno di apprendistato	fr. 1'350.00

Indennità festivi

Ai dipendenti nel settore delle pulizie ordinarie con stipendio orario viene applicata l'indennità festivi pari all'1.35% (...).

Per tutte le altre categorie (pulizie speciali / pulizie ospedali / personale amministrativo) lo stipendio orario viene maggiorato dell'indennità festivi pari al 3.58%.



## TABELLA DEI SALARI MINIMI

DAL 1° GENNAIO 2020

Per il personale addetto alle pulizie, le ore settimanali sono 42.5 / mensili 184 ore / annuali 2'208 ore

<u>Categoria «Pulizie ordinarie» (di manutenzione)</u>	Salario orario	Salario mensile
Pulizie ordinarie I	fr. 17.20	fr. 3'164.80
Pulizie ordinarie II (con formazione)	fr. 17.90	fr. 3'293.60
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto	accordo individuale*	

Categoria «Pulizie speciali»

Pulizie speciali I	fr. 17.90	fr. 3'293.60
Pulizie speciali II (con formazione)	fr. 18.60	fr. 3'422.40
Capo squadra	accordo individuale*	

Categoria «Pulizie di ospedali»

Pulizie ospedali I	fr. 17.65	fr. 3'247.60
Pulizie ospedali II (con formazione)	fr. 18.35	fr. 3'376.40
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto	accordo individuale*	

\* Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per questa categoria non può essere inferiore allo stipendio minimo della categoria di riferimento II.

Operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva

Dipendenti con certificato CFP (2 anni)	fr. 19.00	fr. 3'496.00
Dipendenti con attestato AFC (3 anni)	fr. 20.20	fr. 3'716.80

se giovani lavoratori diplomati, occupati nell'ambito pulizie (applicabile solo fino ai 25 anni di età)

	CFP	AFC
Decurtazione salario al 1° anno dopo ottenimento diploma	fr. 2'797.00	fr. 2'974.00
Decurtazione salario al 2° anno dopo ottenimento diploma	fr. 2'972.00	fr. 3'160.00
Decurtazione salario al 3° anno dopo ottenimento diploma	fr. 3'147.00	fr. 3'346.00
Decurtazione salario al 4° anno dopo ottenimento diploma	fr. 3'322.00	fr. 3'531.00

Personale amministrativo

Ore deve settimanali 42 / mensili 182 ore / annuali 2'184 ore

Impiegato generico	fr. 3'330.00
Impiegato operativo	fr. 3'600.00
Supervisore	fr. 4'100.00

Apprendisti

Nel 1° anno di apprendistato	fr. 775.00
Nel 2° anno di apprendistato	fr. 1'050.00
Nel 3° anno di apprendistato	fr. 1'350.00

Indennità festivi

Ai dipendenti nel settore delle pulizie ordinarie con stipendio orario viene applicata l'indennità festivi pari all'1.35% (...).

Per tutte le altre categorie (pulizie speciali / pulizie ospedali / personale amministrativo) lo stipendio orario viene maggiorato dell'indennità festivi pari al 3.58%.

## TABELLA DEI SALARI MINIMI

DAL 1° GENNAIO 2021

Per il personale addetto alle pulizie, le ore settimanali sono 42 / mensili 182 ore / annuali 2'184 ore

<u>Categoria «Pulizie ordinarie» (di manutenzione)</u>	Salario orario	Salario mensile
Pulizie ordinarie I	fr. 17.50	fr. 3'185.00
Pulizie ordinarie II (con formazione)	fr. 18.10	fr. 3'294.20
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto	accordo individuale*	

Categoria «Pulizie speciali»

Pulizie speciali I	fr. 18.10	fr. 3'294.20
Pulizie speciali II (con formazione)	fr. 18.80	fr. 3'422.40
Capo squadra	accordo individuale*	

Categoria «Pulizie di ospedali»

Pulizie ospedali I	fr. 17.95	fr. 3'266.90
Pulizie ospedali II (con formazione)	fr. 18.55	fr. 3'376.40
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto	accordo individuale*	

\* Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per questa categoria non può essere inferiore allo stipendio minimo della categoria di riferimento II.

Operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva

Dipendenti con certificato CFP (2 anni)	fr. 19.20	fr. 3'496.00
Dipendenti con attestato AFC (3 anni)	fr. 20.40	fr. 3'716.80

se giovani lavoratori diplomati, occupati nell'ambito pulizie (applicabile solo fino ai 25 anni di età)

	CFP	AFC
Decurtazione salario al 1° anno dopo ottenimento diploma	fr. 2'797.00	fr. 2'974.00
Decurtazione salario al 2° anno dopo ottenimento diploma	fr. 2'972.00	fr. 3'160.00
Decurtazione salario al 3° anno dopo ottenimento diploma	fr. 3'147.00	fr. 3'346.00
Decurtazione salario al 4° anno dopo ottenimento diploma	fr. 3'322.00	fr. 3'531.00

Personale amministrativo

Ore deve settimanali 42 / mensili 182 ore / annuali 2'184 ore

Impiegato generico	fr. 3'330.00
Impiegato operativo	fr. 3'600.00
Supervisore	fr. 4'100.00

Apprendisti

Nel 1° anno di apprendistato	fr. 775.00
Nel 2° anno di apprendistato	fr. 1'050.00
Nel 3° anno di apprendistato	fr. 1'350.00

Indennità festivi

Ai dipendenti nel settore delle pulizie ordinarie con stipendio orario viene applicata l'indennità festivi pari all'1.35% (...).

Per tutte le altre categorie (pulizie speciali / pulizie ospedali / personale amministrativo) lo stipendio orario viene maggiorato dell'indennità festivi pari al 3.58%